

Parti Speciali

PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO
PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN
MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E DELITTO DI
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Finalità della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali a cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 24-ter, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 24-ter, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies 1 e 25-decies del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

Premessa

Si osserva che alcune fattispecie di seguito indicate (peculato, concussione, ecc.) sono reati propri e, in quanto tali, presuppongono l'esistenza di una specifica qualifica soggettiva in capo all'autore dell'illecito (nel caso di specie deve trattarsi di soggetti pubblici).

Nondimeno, si rileva che possono concorrere nel reato anche persone che non rivestono le qualifiche pubblicistiche richieste dalla norma e, pertanto, le stesse possono essere ritenute responsabili quando, ad esempio, hanno contribuito alla realizzazione dell'illecito attraverso comportamenti apprezzabili sul piano materiale (contributo all'esecuzione dell'illecito) oppure attraverso un apporto di natura morale (istigando il pubblico agente, o rafforzandone l'intenzione di porre in essere il fatto criminoso).

Preme tuttavia osservare che i profili di rischio connessi a tali fattispecie - essendo limitate alle sole ipotesi di concorso - appaiono secondari rispetto a quei reati che, invece, possono essere commessi anche da chi non rivesta alcuna qualifica di natura pubblicistica.

Si precisa inoltre che:

- è considerato "pubblico ufficiale", agli effetti della legge penale (ex art. 357 c.p.), il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Per la giurisprudenza prevalente sono pubblici ufficiali - titolo esemplificativo - tutti gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine, gli agenti di pubblica sicurezza, i magistrati, i medici e il personale sanitario. Si consideri, inoltre, che anche ai soggetti privati può essere riconosciuta la qualifica di "pubblico ufficiale", in virtù della funzione in concreto svolta (sono ad esempio stati considerati "pubblici ufficiali" dalla giurisprudenza i medici e sanitari che svolgono attività di certificazione relativamente alle condizioni di salute dei pazienti);
- è considerato "incaricato di pubblico servizio", agli effetti della legge penale (ex art. 358 c.p.), il soggetto che a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (sono ad esempio stati considerati "incaricati di pubblico servizio" dalla giurisprudenza gli infermieri operanti in strutture sanitarie private, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale).

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato, posto a presidio del generale interesse pubblico, presenta un ulteriore oggetto specifico, rappresentato dall'interesse pubblico alla sicurezza del patrimonio mobiliare dello Stato; interesse al quale è ovviamente correlato un preciso dovere di fedeltà, gravante sul soggetto che di tali beni mobili disponga per ragioni attinenti all'ufficio ricoperto.

Si precisa che il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolve in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, approfitti dell'errore altrui, al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

Si precisa che il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolve in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Nel caso della corruzione impropria, quindi, l'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è astrattamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario o un testimone). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. E' prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita¹.

¹ Per "altra mediazione illecita" si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La norma punisce altresì a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Quanto sopra, vale anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

La norma punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.1-bis Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

A.1-ter Delitti di criminalità organizzata

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, ovvero la promuove organizza o dirige.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

A.1-*quater* Reati di Ricettazione, Riciclaggio o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità oppure riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Riciclaggio

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

A.1-*quinquies* Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si intende precisare che l'art. 25-*octies*.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione (o tentata commissione) di **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). La stessa pena si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche

sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

A.1-sexies Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura quando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere², salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati sopra indicati, sono riconducibili a:

Gestione dei rapporti con la PA (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con Autorità sanitaria, gestione finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.

L'attività di **gestione dei finanziamenti pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti inducendo in errore la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la Fondazione in assenza dei presupposti.

La **gestione dei rapporti con la P.A.**, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o

² Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

L'attività di **gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio dello stesso.

La **gestione delle attività sopra indicate** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autorinciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autorinciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, trasferimenti degli Ospiti anche tramite ditte terze appositamente incaricate, ecc.)

L'attività di **valutazione degli Ospiti, nonché la compilazione della Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza** (di seguito, anche, S.O.S.I.A.), infatti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione assegnasse arbitrariamente ad un Ospite una classe S.O.S.I.A. maggiormente remunerativa – in assenza dei presupposti – al fine di ottenere indebitamente un maggior contributo da parte del Servizio Sanitario Regionale.

L'attività di **rendicontazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione rendicontasse e fatturasse prestazioni e servizi non erogati inducendo in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito rimborso.

L'attività di **gestione degli esami/ visite specialistiche da effettuarsi al di fuori della Struttura** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nel caso in cui, ad esempio, la

Fondazione prescrivesse esami non necessari, al fine di ottenere un vantaggio per la Fondazione stessa.

La **gestione dei trasferimenti degli Ospiti** per lo svolgimento di accertamenti sanitari disposti dal medico di struttura potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile – per pazienti affetti da patologie per le quali è previsto il rimborso della trasferta da parte del sistema sanitario - far figurare trasferimenti inesistenti o per chilometraggi superiori a quelli effettivi e ottenere indebitamente un rimborso da parte del SSN.

L'attività di **gestione degli esami/visite specialistiche da effettuarsi al di fuori della Struttura** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** (eventualmente anche in concorso con l'ente erogante) nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero attestate falsamente prestazione specialistiche e di conseguenza rimborsate dal sistema sanitario.

La **gestione delle attività sopra indicate** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autoriciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Per la corretta gestione di tale processo la Fondazione, nell'ambito del sistema di gestione qualità in vigore ed implementato secondo la lettera e lo spirito della norma internazionale UNI EN ISO 9001 ha reso operative le seguenti procedure gestionali:

- MO/1 Gestione attività di segreteria, amministrazione e front-office;
- MO/2 Gestione attività socio-sanitarie.

Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese³

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

L'attività di **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nel caso in cui, ad esempio, figurasse falsamente fra il personale assunto dalla Fondazione anche soggetto appartenente alle categorie c.d. protette.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la mancanza di adeguati controlli sui candidati (soprattutto a livelli dirigenziali) consentisse la consapevole infiltrazione di soggetti legati ad organizzazioni criminali.

La **determinazione delle retribuzioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

³ Tale area risulta a rischio anche con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi per il quale si estendono i presidi di cui alla presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al predetto reato nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Tale area risulta a rischio anche con riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per il quale si estendono i presidi di cui alla presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al predetto reato nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato), in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro ed approfittando del loro stato di bisogno. L'attività di **selezione del personale** potrebbe astrattamente presentare anche profili di rischio in relazione al delitto di **razzismo e xenofobia** nel caso in cui il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze esclusivamente lavoratori italiani (oppure escludesse a priori lavoratori appartenenti ad una determinata etnia o Paese) con finalità xenofobe o razziste e promuovendo l'attività della Fondazione (tramite - ad esempio - brochure, materiale pubblicitario della Fondazione, partecipazione a incontri, ecc.) valorizzando la presenza in struttura di operatori, ad esempio, italiani.

L'attività di **gestione delle note spese e delle richieste dei relativi rimborsi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero presentate richieste di rimborsi per spese fittizie o per importi superiori a quelli dovuti per costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione delle attività sopra indicate** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autoricciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoricciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Per la corretta gestione di tale processo la Fondazione, nell'ambito del sistema di gestione qualità in vigore ed implementato secondo la lettera e lo spirito della norma internazionale UNI EN ISO 9001 ha reso operative le seguenti procedure gestionali:

- PGR.1 Gestione risorse umane
- MO/1 Gestione attività di segreteria, amministrazione e front-office

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Fondazione in processi, in assenza dei presupposti.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Fondazione, nell'ambito delle attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Fondazione.

La **gestione delle attività sopra indicate** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autoriciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (anche consulenze)

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un ente pubblico.

La **gestione dei rapporti** con i fornitori di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio rispetto alla commissione del reato di **corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, un apicale della Fondazione concludesse un contratto di acquisto non a condizioni di mercato, offrendo denaro o altra utilità alla controparte così da concludere in maniera indebita l'accordo.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **criminalità**

organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, la mancanza di adeguati controlli sul fornitore consentisse il conferimento di un incarico di consulenza o di fornitura di beni o servizi a soggetti legati ad organizzazioni criminali.

La **gestione delle attività sopra indicate** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autoriciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Per la corretta gestione di tale processo la Fondazione, nell'ambito del sistema di gestione qualità in vigore ed implementato secondo la lettera e lo spirito della norma internazionale UNI EN ISO 9001 ha reso operativa la seguente procedura gestionale:

- PES.3 Gestione dei fornitori (e relativo approvvigionamento).

Gestione dei flussi finanziari

L'attività di **gestione dei flussi finanziari** provenienti dalla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **malversazione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non procedesse all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

L'attività di **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le risorse finanziarie della Fondazione per commettere azioni corruttive sia verso soggetti pubblici che privati.

L'attività di **gestione dei flussi in entrata** e, segnatamente, dei pagamenti delle rette degli Ospiti in contanti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro**

nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita.

L'attività di **gestione della cassa** potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione delle risorse finanziarie (con particolare riferimento ai pagamenti) potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione potesse utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La gestione delle risorse finanziarie potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al reato di **trasferimento fraudolento di valori** qualora un apicale o sottoposto della Società attribuisse fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **autoriciclaggio**. Infatti, con particolare riferimento alle aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto o una contravvenzione, queste possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio dato che il relativo rischio può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti e contravvenzioni di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

Per la corretta gestione di tale processo la Fondazione, nell'ambito del sistema di gestione qualità in vigore ed implementato secondo la lettera e lo spirito della norma internazionale UNI EN ISO 9001, ha reso operative la seguente procedura gestionale:

- MO/1 Gestione attività di segreteria, amministrazione e front-office.

A.3 Procedure e protocolli aziendali applicabili alle attività

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono state redatte e sono in vigore apposite procedure / istruzioni operative / protocolli per la regolamentazione delle attività di cui sopra. Segnatamente, si tratta di:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- PGR.1 Gestione risorse umane;
- PES.3 Gestione fornitori;
- MO/1 Gestione attività di segreteria, front office e processi amministrativi;
- MO/2 Gestione attività socio-sanitarie.

In ogni caso, per l'elenco completo dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità e, relativo stato di aggiornamento, si rimanda all'Elenco dei documenti detenuto dal Delegato Direzione Qualità.

A.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione;
- l'obbligo di operare nel rispetto del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione dell'ASL di Brescia di tempo in tempo vigente e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nelle parti eventualmente applicabili alla Fondazione;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Gestione del mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, in caso di verifiche ed ispezioni)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e a ciò incaricate;
- redigere la documentazione propedeutica all'ottenimento di finanziamenti, contributi o altre tipologie di erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità;
- provvedere affinché la verifica di correttezza, completezza e veridicità degli stessi venga portata a termine da un soggetto diverso da quello che ha redatto i documenti medesimi;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulente del lavoro, commercialista, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)*" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- fornire informazioni, dichiarazioni o documenti non veritieri al fine di ottenere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni;
- destinare finanziamenti o contributi a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di finanziamento o autorizzazioni e simili;

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica, beni di valore, sponsorizzazioni, etc.) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone/enti a questi ultimi vicini, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alla presente Parte Speciale.

Con particolare riferimento alla gestione delle verifiche ispettive, da parte della Pubblica Amministrazione **è fatto obbligo** di:

- assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse della Fondazione;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza, con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di docenza o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità.

Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, trasferimenti degli Ospiti anche tramite ditte terze appositamente incaricate, ecc.)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- procedere ad una adeguata attività di identificazione dell'Ospite da ammettere in Struttura, raccogliendo tutta la documentazione richiesta (documento di identità, certificato di residenza e stato di famiglia codice fiscale – tessera sanitaria, tessera esenzione ticket, documentazione sanitaria, copia del verbale di invalidità, etc.);
- procedere alla profilazione dell'Ospite attraverso la creazione di fascicolo socio – sanitario;
- garantire che la valutazione dell'Ospite volta all'attribuzione della classe S.O.S.I.A. di appartenenza avvenga nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza;
- predisporre l'anagrafica Ospiti indicando i dati anagrafici dell'Ospite, le persone di riferimento, la classificazione per retta, la classificazione interna, la classificazione regionale (classe S.O.S.I.A.), e i dati generali dello stesso;
- assegnare il posto letto all'Ospite in considerazione delle preferenze della persona, delle sue necessità terapeutiche, assistenziali e di socializzazione;
- garantire la corretta redazione e la conservazione della Cartella Clinica;
- garantire la chiusura della Cartella Clinica in caso di dimissioni dell'Ospite – per qualunque causa – e l'archiviazione della relativa pratica;
- in caso di trasferimento dell'Ospite dalla struttura ad altra sede:
 - o verificare il tipo di patologia dal quale è affetto al fine di individuare eventuali possibilità di rimborso (previsto ad esempio per i pazienti nefropatici sottoposti al trattamento di dialisi);

- in caso di ricorso a ditte terze per il trasferimento, rispettare quanto previsto dal presente Modello organizzativo alla sezione "*Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)*";
- richiedere alla ditta effettuante il trasporto copia della documentazione con la specifica della prestazione effettuata, data e ora del servizio, chilometraggio effettuato ed ogni altra informazione eventualmente utile in merito all'attività compiuta a favore dell'Ospite;
- farsi rilasciare dall'ente erogante la prestazione o il trattamento cui deve essere sottoposto l'Ospite copia del calendario personale dei servizi o dei trattamenti o altra documentazione equipollente attestante l'effettività della prestazione;
- effettuare il controllo incrociato dei dati forniti dalla ditta terza effettuante il trasporto con le risultanze pervenute dall'ente erogante la prestazione o il trattamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- attribuire all'Ospite una diversa classe S.O.S.I.A. di appartenenza, al fine di ottenere una retribuzione maggiore di quella dovuta;
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o per le quali non è previsto il rimborso;
- richiedere rimborsi nei casi in cui non sono previsti.

Selezione e assunzione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze occupazionali della Fondazione;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale, utilizzando l'apposita modulistica in uso alla Fondazione;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;

- verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
 - o siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
 - o in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- assicurare che all'interno della Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità *dell'iter* di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati di RSA concorrenti (o loro parenti, affini, amici, ecc.) in cambio della rivelazione di informazioni utili alla Fondazione;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Fondazione e non rispetti il principio della meritocrazia.

Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- controllare, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di competenza, la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento;
- verificare mensilmente, tramite controlli a campione, le note spese inserite in contabilità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- emettere note per spese che non sono state sostenute (in tutto o in parte);
- effettuare rimborsi spese che:
 - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - o non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi;
 - o non siano espone in nota.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti

d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;

- rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva alienando beni propri o altrui in maniera simulata o compiendo altri atti fraudolenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Fondazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione;

- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (anche consulenze)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- in relazione ai fornitori di beni, verificare l'attendibilità commerciale e professionale attraverso, ad esempio, la richiesta della visura camerale e di autodichiarazione antimafia;
- in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell'ambito professionale richiesto, le referenze maturate ed il costo della collaborazione in rapporto alla qualità della prestazione, nonché la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro;
- procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno tre (3) preventivi⁴ contenenti:
 - o l'oggetto dell'intervento;
 - o le caratteristiche tecniche;
 - o le modalità, i tempi di esecuzione e/o di consegna;
 - o l'eventuale disponibilità all'invio di campionatura;
 - o le modalità ed i tempi di pagamento;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l'oggetto dell'attività svolta, i compiti, le responsabilità, la durata e il corrispettivo pattuito e che:
 - o il fornitore interessato dichiarare di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
 - o il fornitore interessato dichiarare ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria

⁴ Si può derogare dalla richiesta di tre preventivi in relazione a particolari caratteristiche tecniche o di mercato del bene o del servizio da acquisire.

- struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
 - verificare la qualità del prodotto o del servizio fornito, l'integrità dell'imballo (ove presente) e i tempi di consegna;
 - accertarsi della rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto ordinato;
 - effettuare le disposizioni di pagamento della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
 - verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
 - garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione);
- fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare pagamenti in contanti o non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quello previsto nel contratto di fornitura o in paesi diversi da quelli di residenza del fornitore;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi ai fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gestione dei flussi finanziari

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti – ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di somma inferiore a 2.000,00 euro (o della diversa somma di volta in volta prevista dalla normativa di settore) - o con mezzi non tracciabili;
- accettare pagamenti in denaro contante o tramite mezzi non tracciabili - ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di somma inferiore alla soglia di volta in volta prevista dalla normativa di settore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- compiere sul conto corrente della Fondazione operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva;
- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al

prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra richiamati provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione.

L'Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza:

- un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione con indicazione della Pubblica

Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

- un report contenente l'indicazione dell'eventuale presenza di pazienti che necessitano di trasferimenti all'esterno della struttura e per i quali è previsto il rimborso della trasferta al Servizio Sanitario.

A.6 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Finalità della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

B.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui sopra riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è aumentata.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

La norma punisce altresì chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema o se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è aumentata quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La pena è aumentata quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) e quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è aumentata quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è aumentata quando quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) e quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;

l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo (in tutto o in parte) di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;

la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per: i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati, ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

Gestione della sicurezza informatica⁵, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

L'attività di **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di **violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore.

B.3 Procedure e protocolli aziendali applicabili alle attività

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono state redatte e sono in vigore apposite procedure / istruzioni operative / protocolli per la regolamentazione delle attività di cui sopra. Segnatamente, si tratta di:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- PSGQ.1 Gestione documenti e dati SGQ;
- D.CM/10 Sistema informatico e regole di gestione dei dati aziendali.

In ogni caso, per l'elenco completo dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità e, relativo stato di aggiornamento, si rimanda all'Elenco dei documenti detenuto dal Delegato Direzione Qualità.

⁵ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati contro la PA per i quali si estendono i presidi di cui alla presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

B.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico.
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

La rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata. I *backup* dei dati residenti sui *server* devono essere salvati con frequenza settimanale ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella **gestione della sicurezza informatica è fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare le password secondo le tempistiche imposte dalla normativa interna della Fondazione;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da quelle lavorative;

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi: codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;

- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Fondazione.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Oltre le regole suindicate, la Fondazione:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche;
- assicura la progressiva istituzione di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti - con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche - l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- omettere di comunicare entro i termini prescritti i dati, informazioni o elementi di fatto di cui alla normativa di riferimento.

B.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra richiamati provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

B.6 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Finalità della Parte Speciale C

In via preliminare, si rileva che i reati societari, disciplinati dal Libro V del codice civile, non sono applicabili alle fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili fra i soggetti destinatari della normativa di riferimento.

Ciononostante, la Fondazione ha ritenuto comunque di inserire i reati societari nella presente Parte Speciale (che comprende altresì i reati tributari che, invece, sono applicabili anche alle Fondazioni) al fine di imporre a tutti i Destinatari comportamenti virtuosi nell'ambito delle attività connesse alla predisposizione delle situazioni economico-finanziarie.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo quindi di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato sopra richiamate, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 c.c. (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁶.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

⁶ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁷.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

⁷ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D. lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D. lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. lgs. 231/2001.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019)

La norma punisce le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ovvero il documento accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere.

C.1 bis Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

Il reato si compie per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La fattispecie è attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro (co. 2-bis).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad un milione cinquecentomila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si precisa che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La fattispecie è attenuata se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a centomila euro (co. 2 bis).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Il reato si realizza per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

La fattispecie è aggravata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a duecentomila euro.

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli *articoli 2 e 3*, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle disposizioni sopra previste non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Come per la precedente ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/200)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Come per le precedenti ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati sopra richiamati sono riconducibili a:

Gestione della contabilità, degli adempimenti in materia fiscale e dei rapporti con gli organi sociali

Le **attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di false comunicazioni sociali** ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La **gestione dei rapporti con gli organi sociali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di impedito controllo** qualora, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, impedisse o semplicemente ostacolasse lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

La **gestione della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato fiscale di **occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Fondazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Fondazione stessa.

Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese

L'attività di **gestione del personale, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni**, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi, fosse accordato ad un dipendente della Fondazione uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

L'attività di **gestione del personale, con particolare riferimento al rimborso delle note spese** potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta**

mediante uso di documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, fossero emesse note a fronte di spese inesistenti (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale della Fondazione indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale della Fondazione indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)

L'attività di **gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti)** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione).

L'attività di **gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti)** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali – al fine di evadere le imposte – fatture o altri documenti per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

Gestione della farmacia

L'attività connessa alla **gestione dei farmaci ed al loro smaltimento** e in particolare la **gestione della documentazione rilevante in materia ambientale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fosse possibile ricevere da fatture per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure in caso di

uso di fatture i cui servizi sono resi fra soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

Gestione dei flussi finanziari

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse operazioni di azzeramento del saldo attivo del conto corrente bancario mediante prelievo o richiesta di rilascio di assegni circolari, al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Gestione delle donazioni (sia erogate dalla Fondazione che ricevute da terzi, anche da privati)

La **gestione delle donazioni erogate dalla Fondazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati tributari, tra i quali quello di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni ires/irpef – al fine di evadere le imposte sui redditi – fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché riferite ad operazioni (donazioni) avvenute per importi diversi rispetto a quelli effettivi.

La **gestione delle donazioni** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati tributari, tra i quali quello di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale della Fondazione emettesse documentazione relativa ad una donazione ricevuta (in realtà non compiuta), al fine di consentire al donatore (fittizio) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

C.3 Procedure e protocolli applicabili all'attività

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono state redatte e sono in vigore apposite procedure / istruzioni operative / protocolli per la regolamentazione dell'attività di cui sopra. Segnatamente, si tratta di:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- MO/1 Gestione attività di segreteria, amministrazione e *front office*.

In ogni caso, per l'elenco completo dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità e, relativo stato di aggiornamento, si rimanda all'Elenco dei documenti detenuto dal Delegato Direzione Qualità.

C.4 Principi di comportamento

Gestione della contabilità, gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con gli organi sociali

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli articoli innanzi richiamati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione della contabilità, degli adempimenti fiscali e dei rapporti con gli organi sociali è fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, anche fiscali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità, chi effettua il relativo controllo e chi è autorizzato alla trasmissione dei dati contabili ai fini fiscali;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- improntare i rapporti con le Autorità anche in campo fiscale alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità, nel pieno rispetto

del ruolo istituzionale rivestito dalle Autorità e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;

- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità anche in ambito fiscale, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie, contabili e fiscali;
- occultare documenti, impedire o semplicemente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Con riferimento alla gestione delle attività del Consiglio di Amministrazione, i soggetti coinvolti assicurano il regolare funzionamento, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà dei partecipanti.

In relazione alle seguenti attività:

Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (anche consulenze)

Gestione dei flussi finanziari

Gestione delle donazioni (sia compiute dalla Fondazione che ricevute da terzi, anche da privati)

si rinvia ai protocolli previsti nella Parte Speciale A del presente Modello organizzativo nella sezione di relativa corrispondenza.

In relazione, invece, alla:

Gestione della farmacia

si rinvia ai protocolli previsti nella Parte Speciale D del presente Modello organizzativo nella sezione di relativa corrispondenza.

C.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra richiamati provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *report* con i verbali delle riunioni contenenti delibere relative a:

- mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

C.6 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI
AMBIENTALI

Finalità della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. *25-septies* e *25-undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del Decreto.

D.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa⁸ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.1-bis Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.

La pena è aumentata:

⁸ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

- 1) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- 2) nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;

- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

D.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali sono riconducibili a:

Gestione del sistema di prevenzione e protezione

Le attività connesse alla **gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **lesioni personali colpose** commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento si cagionasse ad un lavoratore una grave lesione personale o una malattia che comporta l'inabilità a svolgere le normali attività superiore a 40 giorni.

Attività di selezione dei fornitori

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime** commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione, al fine di ottenere un risparmio di costi, non acquistasse sufficienti dispositivi di protezione individuale per i dipendenti della Struttura, la cui assenza fosse in correlazione causale con l'evento lesivo o mortale.

La medesima attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime** commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione, al fine di ottenere un risparmio di costi, selezionasse forniture per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale in misura insufficiente o non rispettosa delle normative sanitarie (sia nazionali che locali), la cui carenza/inidoneità/insufficienza venisse posta in rapporto causale con il contagio da malattia pandemica.

Gestione delle attività ad impatto ambientale

La **gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico.

La **gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti.

Gestione della farmacia

L'attività connesse alla **gestione dei farmaci ed al loro smaltimento** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione, al fine di ottenere un vantaggio economico, selezionasse fornitori per lo smaltimento dei rifiuti non dotati delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento.

La **gestione scorretta dei rifiuti dell'infermeria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione depositasse temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari in violazione delle norme specifiche previste per tali rifiuti.

D.3 Procedure e protocolli applicabili alle attività

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono state redatte e sono in vigore apposite procedure / istruzioni operative / protocolli per la regolamentazione delle attività di cui sopra.

Segnatamente, si tratta di:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- PGR.1 Gestione risorse umane;
- PGR.2 Gestione risorse strumentali;
- D.CM/06 Gestione emergenze tecnologiche della struttura;
- MO/ 2 Gestione attività socio-sanitarie con particolare attenzione al Protocollo di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali nonché protocollo di smaltimento farmaci scaduti.

In ogni caso, per l'elenco completo dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità e, relativo stato di aggiornamento, si rimanda all'Elenco dei documenti detenuto dal Delegato Direzione Qualità.

D.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-septies e 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione del servizio di prevenzione e protezione

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costantemente aggiornato.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- i Preposti;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile;
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso).

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto del Codice Etico, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Fondazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione;
- la prevenzione di infortuni e malattie, e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), infortuni (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è **fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri

- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Fondazione;
- i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi ed il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008) è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- infortuni significativi;
- eventi sanitari significativi o eccezionali (quali epidemie/pandemia, ad esempio);
- richiesta da parte degli enti di controllo;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici.

I Dirigenti con il supporto di RSPP provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Fondazione;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Fondazione, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento della attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A nella sezione inerente la "*Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)*";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Fondazione;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - o rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;

- misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori nei locali della Fondazione.

Gestione delle attività ad impatto ambientale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione delle attività ad impatto ambientale è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico della Fondazione;
- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta caratterizzazione, al fine di definire le corrette modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge;
- verificare l' idoneità dei contenitori dei rifiuti e la relativa etichettatura;
- indicare sugli imballaggi i dati di identificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (cd codice CER) il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore da posizionare nel deposito temporaneo;

- assicurare che l'accesso al deposito temporaneo sia consentito al solo personale autorizzato, informato dei rischi e fornito di idonei mezzi di protezione;
- ottenere le apposite autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di riferimento;
- in caso di conferimento dei rifiuti a ditte terze, stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti iscritti all'Albo Gestori Ambientali dei Trasportatori e dotati delle apposite autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, come sotto meglio specificato;
- tenere e aggiornare tempestivamente i registri previsti dalla normativa.

In caso di attività gestite da fornitori terzi, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i fornitori siano sottoposti ad un processo di qualifica preliminare alla stipula del contratto di fornitura, che preveda, tra gli altri, la verifica dei seguenti aspetti:
 - o autodichiarazione antimafia e altra documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità;
 - o iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei Trasportatori e possesso delle autorizzazioni di legge per la gestione delle attività oggetto del contratto;
 - o capacità tecnica e operativa a svolgere le attività oggetto del contratto;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Fondazione ed alla normativa vigente.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- miscelare rifiuti pericolosi;
- non rispettare le prescrizioni in materia di deposito temporaneo dei rifiuti;

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

Gestione della farmacia

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione della farmacia è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico della Fondazione e delle procedure aziendali vigenti;
- registrare la merce in entrata al momento dell'ingresso del farmaco in struttura nell'apposito Registro Farmaci;
- provvedere allo scarico delle rimanenze al momento della preparazione del carrello di trasporto dei medicinali;
- controllare la disponibilità dei farmaci e provvedere a sottoporre la richiesta ai medici di piano mediante l'apposita modulistica in uso alla Fondazione;
- verificare periodicamente le date di scadenza dei prodotti medicinali;
- riporre la scatola dei medicinali scaduti negli appositi contenitori;
- conferire il farmaco scaduto nell'apposito contenitore dei rifiuti speciali.

Con particolare riferimento alla gestione dei farmaci stupefacenti (qualora presenti) i Destinatari devono:

- compilare in triplice copia la modulistica prevista dal protocollo di gestione dei farmaci stupefacenti;
- registrare i farmaci sull'apposito Registro;
- conservare la copia della richiesta restituita dalla farmacia che ha venduto il farmaco allegando alla stessa richiesta la fattura di pagamento;

- conservare i predetti medicinali in armadio chiuso a chiave;
- verificare periodicamente il numero dei medicinali presenti in farmacia;
- garantire la tracciabilità della movimentazione dei predetti farmaci, attraverso la compilazione dell'apposito Registro in osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza;
- conservare il Registro per il periodo previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso per tutti gli approfondimenti del caso si rimanda ai protocolli di gestione definiti nel MO/ 2 Gestione attività socio-sanitarie.

D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La Segreteria deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;
- lista dei verbali delle riunioni del RSPP;
- i cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione.

D.6 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

**PARTE SPECIALE E
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE, REATI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA
E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E RAZZISMO E XENOFOBIA**

Finalità della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. *25-duodecies*, *25-quinquies* (con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e *25-terdecies* D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza..

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*quinqües* (con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del Decreto.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Art. 22 comma 12-bis – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno;

- stranieri privi del permesso di soggiorno;
- ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge
- il rinnovo) ovvero il cui permesso sia revocato o annullato e se:
 - i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 6039 c.p.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel

⁹ Il terzo comma dell'art. 603 c.p. così recita: "Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. art. 12 comma 5)

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

La norma punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero istighi a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero partecipi a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il reato è aggravato per coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi e nel caso in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

E.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono riconducibili a:

Selezione e gestione del personale

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

L'attività di **gestione del personale** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nell'ipotesi in cui ad esempio, la Fondazione utilizzasse manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato), in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro) ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di **razzismo e xenofobia** nel caso in cui il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze esclusivamente lavoratori italiani (oppure escludesse a priori lavoratori appartenenti ad una determinata etnia o Paese) con finalità xenofobe o razziste e promuovendo l'attività della Fondazione (tramite - ad esempio - brochure, materiale pubblicitario della Fondazione, partecipazione a incontri, ecc.) valorizzando la presenza in struttura di operatori, ad esempio, esclusivamente italiani e la conseguente assenza di operatori di altre etnie o Paesi.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

La **gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione** potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di **impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.

La **gestione degli appalti** potrebbe presentare profili di rischio rispetto alla commissione del reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (ad esempio corrispondendo in maniera reiterata retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, violando le norme in materia di sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro, ecc.) ed approfittando del loro stato di bisogno.

E.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001 sopra richiamato.

Selezione e gestione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - o siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - o in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;

- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno quattro (4) mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti documenti del sistema di gestione per qualità:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- PGR.1 Gestione risorse umane;
- MO/ 1 Gestione attività di segreteria, amministrazione e front-office (con particolare attenzione alla gestione della selezione ed inserimento dei lavoratori).

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Il Datore di Lavoro coinvolto nella gestione della predetta attività deve inserire nei contratti con i predetti fornitori apposita clausola che specifichi:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;

- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l'impresa interessata dichiara di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Fondazione deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di *e-mail* riepilogativa delle ragioni addotte.

Il Datore di Lavoro/RSPP, inoltre, deve:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A del presente Modello nella sezione inerente la "*Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)*";
- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale D nella sezione inerente la "*Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione*";
- richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione:
 - o copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
 - o in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti documenti del sistema di gestione per qualità:

- MGQ Manuale di Gestione per la Qualità;
- PGR.1 Gestione fornitori (con particolare attenzione alle ditte appaltatrici).

E.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, gli uffici amministrativi inviano all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

In caso di gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione il Datore di Lavoro invia all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- copia dei contratti stipulati con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione con evidenza della clausola contrattuale di cui alla presente Parte Speciale.

E.5 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.